

## PIANO EX ART. 28.2 BMR

Publicato in ottemperanza dell'art. 118 bis del TUB

### SOFR – SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE

Il presente piano (c.d. “Piano di Sostituzione”) è redatto ai sensi dell’articolo 28.2 del Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, come successivamente modificato e integrato (“**Regolamento Benchmark**” o “**BMR**”), tenendo conto delle disposizioni di cui all’articolo 118 bis del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni (“**TUB**”). Al presente Piano di Sostituzione potranno fare rinvio tutti i contratti aventi a oggetto operazioni e servizi disciplinati dal Titolo VI del TUB. Per i contratti che non faranno rinvio al presente Piano di Sostituzione, ai fini della determinazione dell’indice alternativo, varranno le disposizioni incluse nella relativa documentazione.

<b>DESCRIZIONE DELL'INDICE</b>	<p>Il tasso SOFR è rilevato a cura della Federal Reserve Bank of New York (“l’amministratore dell’indice” o “New York Fed”), è identificato con l’ISIN US459058JU87 ed è pubblicato nella pagina USDSOFR= del circuito Refinitiv (o in futuro qualsiasi altra pagina o servizio che dovesse sostituirla).</p> <p>La definizione e le caratteristiche dell’indice sono pubblicate sul sito dell’amministratore dell’indice al seguente <a href="#">link</a></p>
<b>AZIONI DA INTRAPRENDERE IN CASO DI VARIAZIONE SOSTANZIALE E CESSAZIONE DELLA FORNITURA DELL'INDICE</b>	<p>Qualora l’amministratore dell’indice cessasse la fornitura del tasso SOFR (per sua determinazione, a seguito di un provvedimento dell’autorità di vigilanza competente) o in caso di variazioni sostanziali (*) del tasso SOFR, le unità di business della Banca che utilizzano il SOFR, con il supporto e in coordinamento con le relative funzioni di Risk Management, Legale e Compliance, avvalendosi di Tesoreria per l’individuazione dell’indice alternativo, adotteranno le azioni qui di seguito riportate:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• effettueranno una valutazione qualitativa al fine di determinare l'impatto dell'evento benchmark sulle esposizioni e sul numero di contratti, clienti e operazioni interessate;</li><li>• valuteranno la situazione documentale dei contratti impattati;</li><li>• individueranno un indice alternativo adeguato per i prodotti esistenti, consultando, ove possibile, l'amministratore dell'indice<sup>1</sup>;</li><li>• definiranno una sequenza temporale, con le relative tappe, per la sostituzione con l’indice alternativo favorendo una sostituzione ordinata;</li><li>• informeranno clienti e controparti della cessazione o variazione sostanziale dell’indice e della sostituzione con l’indice alternativo,</li></ul>

1 Ai sensi dello “Statement of Compliance with the IOSCO Principles for Financial Benchmarks July 14, 2022” pubblicato dalla Federal Reserve Bank (“Statement”) sul proprio sito internet, quest’ultima potrebbe cessare la fornitura degli indici che amministra al ricorrere di circostanze straordinarie quali, ad esempio, la perdita di rappresentatività dell’indice che non possa essere ripristinata attraverso una modifica della metodologia di calcolo. I benchmark sono riesaminati periodicamente con l’obiettivo di garantire che continuino a riflettere adeguatamente i rispettivi underlying interest e viene contemplata, tra le altre cose e se necessario, l’identificazione di ulteriori fonti di dati e la modifica delle metodologie di calcolo per tenere conto dell’evoluzione del mercato. La cessazione o interruzione della fornitura di un benchmark sarebbe valutata da un Comitato di Sorveglianza, che approverebbe un piano di consultazione pubblica e un processo per la realizzazione della cessazione (Cfr. lo Stament pubblicato al seguente [link](#)).

	<p>fornendo loro i contatti a cui fare riferimento in caso di domande;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• predisporranno quanto necessario per avviare le attività contemplate all'articolo 118 bis comma 3 del TUB.</li> </ul> <p>Nell'individuazione degli indici di riferimento alternativi, si dovranno considerare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le raccomandazioni pubblicate dall'amministratore dell'indice o dalla competente banca centrale o altra autorità, o dal gruppo di lavoro/comitato ufficialmente nominato o incaricato dall'amministratore o altro organismo competente;</li> <li>• la conformità dell'indice/i di riferimento alternativo ai requisiti fissati dalla BMR e la loro idoneità a misurare il mercato e la realtà economica sottostante;</li> <li>• la presenza degli indici nel registro tenuto dall'Autorità Europea sugli strumenti e mercati finanziari ("AESM" o "ESMA") ovvero la fornitura dell'indice/i di riferimento da parte di amministratori dell'Unione Europea approvati dall'ESMA ed iscritti nel registro tenuto dall'ESMA;</li> <li>• quanto previsto nelle guide e definizioni fornite da associazioni di categoria (es. ISDA, o LMA), ove possibile e opportuno;</li> <li>• eventuali prassi di mercato;</li> <li>• la capacità di attuazione della sostituzione del SOFR con indici alternativi senza ritardi ingiustificati;</li> <li>• la conformità dell'indice alternativo con le caratteristiche degli strumenti esistenti collegati al SOFR.</li> </ul> <p>(*) Per variazione sostanziale si intende la perdita di rappresentatività dell'indice dichiarata da parte dell'autorità di vigilanza competente. Non costituisce pertanto una variazione sostanziale una variazione di un indice di riferimento che determini una modifica della formula e/o metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata per la rilevazione dell'indice, laddove l'indice continui a rispecchiare il mercato o la realtà economica sottostante. Nel caso di modifica della formula e/o metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata per la rilevazione del SOFR si utilizzerà il SOFR tempo per tempo vigente, così come definito nel rispetto della normativa/regolamentazione applicabile.</p>
<p><b>INDICE ALTERNATIVO IN CASO DI CESSAZIONE O VARIAZIONE SOSTANZIALE DELL'INDICE</b></p>	<p>Qualora il SOFR, anche in linea con quanto previsto dall'art.23 ter, comma 2, del Regolamento Benchmark, (i) sia ufficialmente dichiarato da parte dell'autorità di vigilanza competente un indice di riferimento non più rappresentativo o (ii) cessi in modo definitivo di essere disponibile (per disposizione dell'amministratore o dell'autorità di vigilanza competente o in qualsiasi altro caso) o utilizzabile, verrà utilizzato, dalla data di effettiva non disponibilità, non utilizzabilità o non rappresentatività, l'Indice Alternativo. Per Indice Alternativo si intende l'indice (comprensivo di un eventuale differenziale o aggiustamento) per la tipologia di operazione e/o prodotto rilevante che (i), nel rispetto della normativa applicabile, verrà formalmente raccomandato, designato o altrimenti individuato in sostituzione del SOFR (a) per legge, o (b) dalla competente banca centrale o da altra autorità od organismo competente, o (c) dal gruppo di lavoro o comitato ufficialmente nominato o incaricato dall'amministratore o altro</p>

	organismo competente, o,(d) dalla New York Fed (o qualsiasi altro soggetto che subentri nell'amministrazione di tale indice), oppure, in mancanza di tale individuazione, (ii) venga riconosciuto come parametro di mercato che sostituisce il SOFR.
--	--